Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI — Roma — Sabato, 26 dicembre 1925 — Numero 299

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia, sono vivamente pregati di rinnovare, al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1926, tenendo presente che sarà sospeso l'invio del periodico a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della « Gazzetta » non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 16 novembre 1925, n. 2227, recante modificazioni al ruolo organico dell'Amministrazione centrale della guerra, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 23 corrente mese, per inesattezza della copia trasmessa, è stato stampato: « Il presente decreto, che avrà vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge » invece di: « Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge », come è detto nell'originale decreto.

SOMMARIO

Città di Genova: Elenco delle obbligazioni del prestito civico 1919 sorteggiate nella 5ª estrazione del 12 dicembre 1925, e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società nazionale di ferrovie e tramvie, in Roma: Elenco delle azioni sorteggiate nella 4ª estrazione del 15 dicembre 1925 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Municipio di Prà: Elenco delle obbligazioni dei prestiti comunali estratte il 13 dicembre 1925.

Società anonima del gas di Luino, in Luino: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1925.

Deputazione provinciale di Bologna: Elenco dei titoli del prestito provinciale universitario estratti il 15 dicembre 1925.

Società anonima « Industria nazionale surrogati di caffè Franck », in Milano: Elenco delle obbligazioni estratte il 23 novembre 1925.

Compagnia Reale delle ferrovie sarde, in Roma: Pagamento cedola 105, elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 30ª estrazione del 18 dicembre 1925, e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

XXVII Mostra della « Società Amici dell'Arte » in Torino.

Con decreto in data 25 novembre 1925 di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre successivo, al reg. n. 17, Finanze, foglio n. 37, la Società promotrice dell'industria nazionale, con sede in Torino, è stata autorizzata a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, la XXVII Mostra della « Società Amici dell'Arte » che avrà luogo in detta città nel dicembre 1925.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2510.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1925, n. 2236.

Approvazione del nuovo regolamento per l'applicazione della legge 7 aprile 1921, n. 367, concernente il riordinamento del personale dei farmacisti militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della legge sull'avanzamento approvato con R. decreto 21 luglio 1907, numero 626, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 367, sul riordinamento del personale dei farmacisti militari;

Visti i Regi decreti 23 febbraio 1922, nn. 261 e 262, che approvano il regolamento per l'applicazione della legge predetta e i programmi d'esame per l'ammissione e l'avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio attivo permanente;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, relativo all'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986, riguardante il reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, per l'applicazione della legge 7 aprile 1921, n. 367, relativa al riordinamento del personale dei farmacisti militari, in sostituzione del regolamento approvato con R. decreto 23 febbraio 1922, n. 261, il quale rimane abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, *foglio* 145. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione della legge 7 aprile 1921, n. 367, riguardante il riordinamento del personale dei farmacisti militari.

Art. 1.

Gli ufficiali chimici farmacisti del Regio esercito provvedono al servizio chimico-farmaceutico, tossicologico e bromatologico presso gli ospedali militari e le infermerie presidiarie del Regio esercito e adempiono ad ogni altra attribuzione attinente all'esercizio della professione chimico-farmaceutica, tossicologica e bromatologica nel Regio esercito.

Art. 2.

La nomina a tenente chimico-farmacista in servizio attivo permanente sarà effettuata in base alle disposizioni dell'articolo 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986.

L'ammissione al corso presso la Scuola di sanità militare dei sottotenenti farmacisti di complemento aspiranti alla nomina a tenente chimico-farmacista in servizio attivo permanente è subordinata all'esito di un esame preliminare di concorso, al quale saranno ammessi esclusivamente coloro che siano laureati in chimica e farmacia, oppure laureati in chimica pura e forniti anche del diploma in farmacia.

Le modalità del concorso saranno stabilite nel relativo bando.

La graduatoria per la nomina sarà fatta sulla base complessiva dell'esito dell'esame preliminare predetto, della classificazione interna riportata alla scuola e del risultato degli esami al termine del corso.

Art. 3.

La promozione a capitano chimico-farmacista si effettuerà con le stesse modalità previste pei tenenti medici dall'art. 1 della legge 21 marzo 1915, n. 301.

Art. 4.

La promozione a maggiore chimico-farmacista avrà luogo esclusivamente a scelta in base ad esame.

La Commissione esaminatrice dovrà valutare, insieme ai risultati dell'esame, anche i titoli scientifici e militari degli aspiranti dando speciale valore alle pubblicazioni che presentino pratica importanza per il servizio e per le preparazioni chimico-farmaceutiche.

Alle prove di esami potranno essere ammessi, a loro domanda e per due volte soltanto, capitani chimici farmacisti entrati nel primo terzo del ruolo rispettivo, fermo il disposto dell'art. 19, comma 1 e 2, della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Tra coloro che conseguiranno la dichiarazione di promovibilità a scelta, la promozione sarà fatta seguendo l'ordine del ruolo.

Art. 5.

La promozione al grado di tenente colonnello chimico-farmacista avrà luogo esclusivamente a scelta in base ad esame.

A tale esame potranno essere ammessi, a loro domanda e per due volte soltanto, i maggiori che abbiano la permanenza minima di grado prescritta per l'avanzamento, fermo il disposto dell'art. 19, comma 1 e 2, della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Tra coloro che conseguiranno la dichiarazione di promovibilità a scelta, la promozione sarà fatta seguendo l'ordine di ruolo, salvo quanto è disposto dall'articolo seguente per il tenente colonnello direttore di istituto chimico-farmaceutico militare.

Art. 6.

La designazione alla carica di direttore di istituto chimico-farmaceutico militare sarà fatta dalla Commissione indicata nell'art. 3 della legge 7 aprile 1921, n. 367, fra i tenenti colonnelli chimici farmacisti, in base alla valutazione comparativa dei titoli di merito individuali, desunti dal risultato dei vari esami di avanzamento sostenuti e dai servizi resi durante la carriera.

Qualora la Commissione predetta giudichi che nessuno dei tenenti colonnelli riunisca gli speciali requisiti per ben disimpegnare le funzioni di direttore di istituto chimico-farmaceutico militare potrà far cadere la sua scelta sopra uno dei maggiori già inscritti sul quadro di avanzamento, il quale verrà incaricato delle funzioni anzidette e promosso con precedenza sugli altri qualora esista o non appena si faccia il posto vacante nel grado di tenente colonnello.

Art. 7.

La promozione al grado di colonnello chimico-farmacista avrà luogo a scelta previo apposito esperimento, fermo il disposto dello art. 19, comma 3, della legge 8 giugno 1913, n. 601.

La scelta sarà fatta in base alla valutazione comparativa dei titoli di merito individuale conforme a quella indicata nell'articolo precedente, tenendo conto anche del risultato dell'esperimento di cui sopra.

Art. 8.

I candidati agli esami od esperimenti per le promozioni a scelta devono essere stati giudicati meritevoli di aspirare a tale avanzamento dalla Commissione d'avanzamento di 1° grado.

Per le promozioni a scelta in base ad esame il voto minimo complessivo che gli aspiranti dovranno riportare è di 16 ventesimi.

Per le promozioni ad anzianità a capitano, il voto minimo anzidetto, che i candidati dovranno riportare è di 12 ventesimi.

Sarà senz'altro dichiarato non idoneo tanto nell'esame a scelta che in quello ad anzianità, il candidato che in uno qualsiasi degli esperimenti costituenti le varie prove, abbia riportato meno di 10 ventesimi.

Art. 9.

Le Commissioni esaminatrici per gli esami di avanzamento saranno composte nel modo indicato dall'art. 3 della legge 7 aprile 1921, n. 367.

I programmi di esami sono quelli stabiliti dal R. decreto 23 febbraio 1922, n. 262, con l'aggiunta dei programmi per l'avanzamento a scelta al grado di tenente colonnello chimico-farmacista e per l'esperimento prescritto per la promozione al grado di colonnello chimico-farmacista, i quali saranno stabiliti con apposito decreto.

Art. 10.

I farmacisti civili che eventualmente costituiscono il ruolo provvisorio previsto dall'art. 10 della legge, non fanno parte delle Commissioni cui spetta esprimere il giudizio sugli ufficiali chimici farmacisti in merito all'avanzamento.

Art. 11.

Agli effetti della concessione della croce per anzianità di servizio di cui al R. decreto 8 novembre 1900, n. 358, saranno computati anche i servizi civili e militari prestati anteriormente alla pubblicazione della legge 7 aprile 1921, n. 367, dagli ufficiali chimici farmacisti tanto in servizio attivo permanente come nella posizione ausiliaria e di riserva, computando altresì come servizio effettivamente prestato gli anni di studio universitario utili al conseguimento della pensione, a norma dell'art. 2 del Regio decreto precitato.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2511.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 novembre 1925, n. 2254.

Modificazioni alle leggi 15 dicembre 1861, n. 369, e 13 gennaio 1918, n. 17, circa le pensioni ai decorati dell'Ordine militare di Savoia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 settembre 1855, n. 1114, sul riordinamento dell'Ordine militare di Savoia, modificato dai Regi decreti 28 marzo 1857, n. 2116, e 20 ottobre 1894, n. 462;

Vista la legge 15 dicembre 1861, n. 369, sulle pensioni annue ai decorati dell'Ordine militare di Savoia e la legge 13 gennaio 1918, n. 17;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 264, in quanto concerne le pensioni stesse;

Vista la legge 24 giugno 1923, n. 1658, concernente il numero massimo delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine militare di Savoia e la riversibilità delle pensioni stesse in favore delle vedove e degli orfani dei decorati;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra e della marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1926, le pensioni ai decorati dell'Ordine militare di Savoia sono stabilite per i singoli gradi dell'Ordine stesso nella seguente misura:

L. 850 annue per le decorazioni del grado di cavaliere;
L. 1000 annue per le decorazioni del grado di ufficiale;
L. 1300 annue per le decorazioni del grado di commendatore;
L. 2000 annue per le decorazioni del grado di grande ufficiale;
L. 2500 annue per le decorazioni del grado di gran croce.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra le variazioni occorrenti in esecuzione di questo decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 162. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2512.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 29 novembre 1925, n. 2255.

31ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 29 novembre 1925, sul decreto che autorizza una 31ª prelevazione dal fondo di riserva delle spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTÀ,

Per urgenti necessità di alcuni dei servizi dipendenti dalle Amministrazioni della giustizia, delle colonie e della pubblica istruzione, occorre l'assegnazione di L. 49,000 ai relativi stati di previsione.

La somma stessa che, ai sensi dell'art. 42 del R decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, può essere prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, è da ripartire come appresso:

Ministero della giustizia L. 10,000 per spese casuali;

Ministero delle colonie L. 15,000 per pagamento di fornitura di carte topografiche delle Colonie italiane;

Ministero della pubblica istruzione L. 24,000 per lavori di restauro e spese di mantenimento e custodia della villa Falconieri in Frascati.

Mi onoro sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra lo schema del relativo decreto di prelevamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440,

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 7,895,908, rimane disponibile la somma di L. 7,104,092;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 31ª prelevazione nella somma di L. 49,000, da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto indicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero della giustizia:	
Cap. n. 12 - Spese casuali	L. 10,000
Ministero delle colonie:	
Cap. n. 21 - Spese per il funzionamento dell'Ufficio cartografico e per l'acquisto e la preparazione di carte geografiche e topografiche . . .	» 15,000
Ministero dell'istruzione:	
Cap. n. 165-*quater* (di nuova istituzione) - Spese per restauro, manutenzione e custodia della Villa Falconieri in Frascati	» 24,000
	L. 49,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 163. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2513.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 2253.

Decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511;
Visto il R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso ciascun Comando di corpo d'armata e presso il Comando dell'arma dei Reali carabinieri è permanentemente

destinato, con decreto del Ministro per la guerra, un funzionario facente parte del ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale, di grado non inferiore al 7°, con funzioni di ispettore amministrativo territoriale.

Il detto ispettore:

a) eserciterà le funzioni indicate nel presente decreto e quelle che saranno a lui devolute dal Ministero della guerra, dal comandante del corpo d'armata e, presso il Comando generale dell'arma dei Reali carabinieri, da quel comandante generale;

b) sopraintenderà, per delegazione del Ministero della guerra e sotto l'alta vigilanza dei comandanti stessi, ai servizi di amministrazione generale;

c) eserciterà, sotto la sua personale responsabilità, e per mandato del Ministero della guerra, ma sempre sotto l'alta vigilanza dei comandanti di corpo d'armata, il sindacato amministrativo ed economico, preventivo e successivo, su tutte le Amministrazioni militari esistenti nel territorio del corpo d'armata e quello presso il Comando generale dell'arma dei Reali carabinieri su tutte le legioni dei Reali carabinieri.

Art. 2.

Gli uffici di contabilità e di revisione presso i Comandi di corpo d'armata, di cui al R. decreto n. 1857 del 19 luglio 1923, compiono la revisione delle contabilità degli Enti militari della circoscrizione per conto anche della ragioneria centrale presso il Ministero della guerra.

Essi devono seguire le norme loro impartite dalla ragioneria predetta per l'esecuzione della revisione, nonchè per la tempestiva comunicazione dei dati e degli elementi dalla medesima richiesti.

I detti uffici dovranno fornire, altresì, all'ispettore amministrativo territoriale, i dati e le notizie che possono occorrergli per l'esercizio del sindacato amministrativo ed economico e delle altre funzioni conferitegli dal presente decreto.

E' istituito un ufficio di contabilità e di revisione anche presso il Comando generale dell'arma dei Reali carabinieri, che avrà, nei riguardi delle legioni, compiti analoghi a quelli che gli uffici di contabilità e di revisione presso i Comandi di corpo d'armata hanno per i corpi della propria giurisdizione.

Gli uffici di contabilità e di revisione saranno retti da ufficiali superiori del corpo d'amministrazione.

Art. 3.

L'approvazione dei contratti stipulati dalle autorità mili-[illegible]i, e per i quali — a norma delle leggi vigenti — non sia [illegible]essario sentire il Consiglio di Stato, è devoluta, eccet[illegible] casi nei quali il Ministero la riserverà a sè, ai co[illegible]nti di corpo d'armata competenti per territorio (e, [illegible]ontrattti stipulati per i carabinieri, al comandante ge[illegible] dell'arma), previo esame e parere scritto dell'ispet[illegible]e amministrativo delegato presso ciascuno dei comandanti [illegible]ssi, e presi accordi, ove occorra un parere sulla parte tec[illegible]a del contratto, con l'autorità militare tecnica superiore [illegible]uella che ha stipulato il contratto.

Art. 4.

I contratti approvati dai comandanti di corpo d'armata e dal comandante generale dell'arma dei Reali carabinieri saranno inviati alla Corte dei conti, per la registrazione preventiva, a cura degli ispettori amministrativi territoriali e per il tramite della ragioneria centrale del Ministero.

Art. 5.

Gli atti di transazione diretti a prevenire ed a troncare contestazioni giudiziarie in dipendenza di contratti approvati dai comandanti di corpo d'armata o dal comandante generale dell'arma dei Reali carabinieri, e quelli dipendenti da qualunque altra causa, saranno approvati dai comandanti medesimi, previo parere scritto e motivato degli ispettori amministrativi territoriali, qualunque sia l'oggetto della controversia, quando ciò che l'Amministrazione dà od abbandona sia determinato in somma non eccedente le L. 20,000, e dopo sentita l'Avvocatura erariale competente.

Quando però la questione implichi una decisione di massima, dovrà esserne riferito al Ministero per le sue determinazioni.

Art. 6.

Spetta ai comandanti di corpo d'armata ed al comandante generale dell'arma dei Reali carabinieri — per i contratti da essi approvati — previo parere scritto dell'ispettore amministrativo territoriale, riconoscere, sempre che ciò non implichi una questione di massima, se siano in tutto od in parte inapplicabili le clausole penali stabilite a carico dei fornitori od appaltatori, quando la somma in controversia, o che l'Amministrazione abbandona, non superi le L. 5000.

Art. 7.

L'esame delle responsabilità amministrative per perdite ed avarie di denaro, derrate e materiali, nonchè l'eventuale emissione dei relativi decreti di scarico per causa di forza maggiore, e le decisioni di addebito sono devolute ai comandanti di corpo d'armata, od al comandante generale dell'arma dei Reali carabinieri, previo parere scritto dell'ispettore amministrativo territoriale, sempre quando il valore economico delle singole pratiche non superi le L. 10,000.

Art. 8.

Il Ministro per la guerra, con suo decreto, provvederà a decentrare sui Comandi territoriali e sui corpi facoltà ed attribuzioni ora disimpegnate direttamente, in base agli ordinamenti attuali, fissando altresì le modalità ed i limiti entro cui detti Comandi e corpi potranno provvedere alle mansioni loro attribuite.

Art. 9.

I Comandi di corpo d'armata ed il Comando generale dei Reali carabinieri determinano, per mezzo degli ispettori amministrativi territoriali, il fabbisogno finanziario per tutto l'esercizio finanziario di ogni Ente della circoscrizione, e per ogni capitolo di bilancio, nonchè le successive variazioni che si rendessero necessarie durante il corso dell'esercizio stesso. Sulla base di tali accertamenti i detti Comandi richiedono agli uffici amministrativi del Ministero le assegnazioni di fondi su vari capitoli a favore dei singoli Enti della circoscrizione e richiedono altresì le assegnazioni suppletive nel corso dell'esercizio, o propongono le riduzioni delle assegnazioni stesse.

Gli uffici amministrativi del Ministero, di concerto con la ragioneria centrale, autorizzano le assegnazioni e le variazioni relative, le quali costituiscono in ogni momento il limite entro cui i Comandi di corpo d'armata ed il Comando generale dell'arma dei Reali carabinieri possono concedere anticipazioni di fondi ai singoli Enti, affinchè provvedano per loro conto ai pagamenti.

I pagamenti, ai quali non si provveda coi fondi delle anticipazioni, sono eseguiti mediante mandati diretti, la cui emissione è richiesta dai Comandi di corpo d'armata e dal Co-

mando generale dell'arma dei Reali carabinieri alla ragioneria centrale del Ministero della guerra, che vi provvede nelle forme stabilite dalla legge di contabilità.

Per le anticipazioni agli uffici di contabilità e revisione di corpo d'armata e del Comando generale dell'arma dei Reali carabinieri, occorrenti per rifornire di fondi gli Enti della circoscrizione, gli uffici stessi richiedono pure alla ragioneria del Ministero della guerra l'emissione dei mandati relativi nei limiti delle assegnazioni complessive autorizzate per ogni capitolo a favore degli Enti della circoscrizione.

Art. 10.

Nel caso che il comandante del corpo d'armata od il comandante generale dell'arma dei Reali carabinieri non accolgano il parere dell'ispettore amministrativo territoriale, esso comandante ha l'obbligo di riferirne immediatamente al Ministero per le definitive determinazioni.

Art. 11.

Il Ministro per la guerra ha facoltà, con suo decreto, di destinare funzionari civili dell'Amministrazione centrale presso i Comandi di corpo d'armata e presso il Comando generale dell'arma dei Reali carabinieri per coadiuvare l'ispettore amministrativo territoriale.

Uguale facoltà è riservata al Ministero delle finanze per la eventuale destinazione di personale di ragioneria presso l'ufficio dell'ispettore amministrativo territoriale di cui all'art. 1, d'intesa col Ministro per la guerra.

Art. 12.

Agli ispettori amministrativi territoriali ed ai funzionari di cui all'articolo precedente, purchè dei ruoli delle rispettive Amministrazioni centrali, sarà corrisposta all'atto della loro destinazione, e per una volta tanto, una indennità rispettivamente di L. 10,000 e di L. 5000, salvo quanto altro loro spetti a norma di legge.

La permanenza nelle funzioni di ispettore amministrativo territoriale e quella dei funzionari di cui all'articolo precedente presso gli uffici degli ispettori territoriali non potrà essere inferiore al periodo di quattro anni.

Disposizioni transitorie.

Art. 13.

Nella prima applicazione del presente decreto, e limitatamente al periodo, assolutamente improrogabile, di sei mesi dalla sua entrata in vigore, il Ministero della guerra, avrà facoltà di inviare in missione presso i Comandi territoriali i funzionari dell'Amministrazione centrale prescelti per le funzioni d'ispettore amministrativo.

Art. 14.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per la guerra di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio di Stato, saranno introdotte nel regolamento per l'esecuzione della legge 17 luglio 1910, n. 511, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, e negli altri regolamenti relativi ai vari servizi interessati, le modificazioni conseguenti dalle disposizioni del presente decreto e saranno emanate tutte le altre norme di coordinamento, completamento ed esecutive in dipendenza del decreto stesso.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1926 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 *dicembre* 1925.
Atti del Governo, registro 243, *foglio* 161. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2514.

REGIO DECRETO 3 dicembre 1925, n. 2259.

Dichiarazione di pubblica utilità della sistemazione dell'acquartieramento e dei servizi militari accessori in Golfo Aranci, territorio del comune di Terranova Pausania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione dell'acquartieramento e dei servizi militari accessori in Golfo Aranci, territorio del comune di Terranova Pausania (provincia di Sassari).

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Nostro Ministro sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1925.
Atti del Governo, registro, 243, *foglio* 167. — GRANATA.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1925.

Sostituzione di un membro tecnico del Collegio arbitrale di 1° grado sedente in Messina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del componente tecnico ordinario del Collegio arbitrale sedente in Messina cav. uff. ing. Rocco Lauzi destinato ad altra residenza con il cav. uff. Alagna Ettore ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile, Servizio generale di Reggio Calabria;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il cav. uff. Alagna Ettore, ingegnere capo del Genio civile, Servizio generale di Reggio Calabria, è nominato dalla data del presente decreto arbitro tecnico ordinario del Collegio arbitrale sedente in Messina, in sostituzione dell'ing. cav. uff. Rocco Lauzi destinato ad altra sede.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1925.

Ammissione di un nuovo denaturante per lo spirito impiegato nella preparazione di vernici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di leggi per l'imposta sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento sugli spiriti approvato con R. decreto 25 novembre 1909, n. 762;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1903, n. 426, che ammette l'industria della preparazione delle vernici a godere delle agevolezze consentite all'acool adulterato;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

L'alcool destinato alla fabbricazione delle vernici potrà essere adulterato — oltre che con uno dei denaturanti speciali stabiliti coi decreti Ministeriali 15 novembre 1903, n. 13919, e 23 novembre 1923, n. 6927 — anche con aggiunta, per ciascun ettolitro di spirito, di almeno litri 50 di acetone.

Art. 2.

L'acetone dovrà essere fornito dalla ditta e previamente verificato dal competente Laboratorio chimico delle dogane ed imposte indirette.

Roma, addì 21 dicembre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETI MINISTERIALI 22 dicembre 1925.

Espropriazione di piroscafi sovvenzionati.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 2231;

Visto il R. decreto 10 maggio 1925, n. 844, determinante, in applicazione dell'articolo anzidetto, le norme per la espropriazione dei piroscafi addetti alle linee di navigazione sovvenzionate;

Vista la domanda presentata in data 19 dicembre 1925 dai signori Carmelo Biscotto fu Carmelo, cav. uff. Giuseppe Giuffrè e Gaetano De Luca di Gaetano, assuntori, per società da costituire, dei servizi marittimi sovvenzionati del Gruppo *D* (Isole Eolie) in forza di convenzione in data 3 novembre 1925 approvata con decreto Ministeriale del 14 novembre 1925, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1925, domanda diretta ad ottenere la espropriazione dei piroscafi « Adele » e « Flora », della « Società Siciliana di navigazione a vapore », sedente in Messina;

Riconosciuta la opportunità nell'interesse del pubblico servizio assunto dai detti signori di accogliere la domanda predetta per i piroscafi ivi designati perchè già adibiti a linee corrispondenti a quelle del citato Gruppo *D* (Isole Eolie);

Decreta:

E' autorizzata l'espropriazione dei piroscafi della « Società siciliana di navigazione a vapore », sedente in Messina, qui sotto indicati:

Denominazione	Stazza lorda Tonn.	Anno di varo
« Adele »	229.27	1892
« Flora »	149.09	1899

Dalla data della pubblicazione del presente decreto gli eventuali diritti dei terzi, esperibili sui piroscafi stessi, non potranno più farsi valere sui medesimi, ma sul prezzo che verrà ad essi attribuito o d'accordo fra le parti o dal Collegio peritale prescritto dall'art. 1 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 2231.

La pubblicazione avrà luogo nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1925.

Il Ministro: CIANO.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 2231;

Visto il R. decreto 10 maggio 1925, n. 844, determinante, in applicazione dell'articolo anzidetto, le norme per la espropriazione dei piroscafi addetti alla linee di navigazione sovvenzionate;

Vista la domanda presentata in data 19 dicembre 1925 dal comm. Luigi Piscitelli fu Luigi, domiciliato in Napoli, assuntore, per società da costituire, delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il gruppo *C* (Isole Partenopee e Pontine) in forza di convenzione in data 9 novembre 1925 approvata con decreto Ministeriale del 24 novembre 1925, domanda diretta ad ottenere la espropriazione dei piroscafi « Regina Elena », « Principessa Mafalda », « Santa Lucia », « Frisio », « Mergellina », « Baia », « Corriere di Salerno » e « Gaiola » della Compagnia napoletana di navigazione sedente in Napoli;

Riconosciuta la opportunità nell'interesse del pubblico servizio assunto dal comm. Luigi Piscitelli fu Luigi, per società da costituire, di accogliere la domanda predetta per i piroscafi ivi designati perchè già adibiti a linee corrispondenti a quelle del citato Gruppo *C* (Isole Partenopee e Pontine);

Decreta:

E' autorizzata l'espropriazione dei piroscafi della Compagnia napoletana di navigazione, sedente in Napoli, qui sotto indicati:

Denominazione	Stazza lorda Tonn.	Anno del varo
« Regina Elena »	458.58	1903
« Principessa Mafalda »	458.58	1903
« Santa Lucia »	451.52	1912
« Frisio »	354.43	1912
« Mergellina »	354.43	1912
« Baia »	181.22	1913
« Corriere Salerno »	303.81	1880
« Gaiola »	347.02	1887

Dalla data della pubblicazione del presente decreto gli eventuali diritti dei terzi, esperibili sui piroscafi stessi, non potranno più farsi valere sui medesimi, ma sul prezzo che verrà ad essi attribuito o d'accordo fra le parti o dal Collegio peritale prescritto dall'art. 1 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 2231.

La pubblicazione avrà luogo nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1925.

Il Ministro: CIANO.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 2231;

Visto il R. decreto 10 maggio 1925, n. 844, determinante, in applicazione dell'articolo anzidetto, le norme per la espropriazione dei piroscafi addetti alle linee di navigazione sovvenzionate;

Vista la domanda presentata in data 7 dicembre 1925 dal signor Giovanni Pilara fu Francesco, domiciliato a Palermo, assuntore, per società da costituire, delle linee di navigazione costituenti il Gruppo *E* (Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) in forza di convenzione in data 7 novembre 1925, approvata con decreto Ministeriale del 24 novembre 1925, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1925, domanda diretta ad ottenere la espropriazione dei piroscafi « Lampedusa », « Ustica » e « Pantelleria » di proprietà della Società anonima di navigazione « La Sicania » sedente in Trapani e da questa noleggiati alla Società anonima italiana di navigazione « La Insulare » pure sedente in Trapani, attuale concessionaria delle linee di navigazione per le dette isole contemplate dalla convenzione 18 marzo 1923, alleg. I al R. decreto-legge 26 aprile 1923, n. 1045;

Riconosciuta la opportunità nell'interesse del pubblico servizio assunto dal signor Giovanni Pilara fu Francesco per società da costituire di accogliere la domanda predetta per i piroscafi ivi designati perchè già adibiti a linee corrispondenti a quelle del citato Gruppo *E* (Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria);

Decreta:

E' autorizzata la espropriazione dei piroscafi qui sotto indicati di proprietà della Società anonima di navigazione « La Sicania » sedente in Trapani e da questa dati a noleggio alla Società anonima italiana di navigazione « La Insulare » sedente in Trapani:

Denominazione	Stazza lorda Tonn.	Anno del varo
« Lampedusa »	404.89	1911
« Ustica »	402.82	1911
« Pantelleria »	407.77	1911

Dalla data della pubblicazione del presente decreto gli eventuali diritti dei terzi, esperibili sui piroscafi stessi, non potranno più farsi valere sui medesimi, ma sul prezzo che verrà ad essi attribuito o d'accordo fra le parti o dal Collegio peritale prescritto dall'art. 1 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 2231.

La pubblicazione avrà luogo nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1925.

Il Ministro: CIANO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 269

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 23 dicembre 1925

	Media		Media
Parigi	90 78	Belgio	112 47
Londra	120 089	Olanda	9 985
Svizzera	478 92	Pesos oro (argentino)	23 35
Spagna	350 50	Pesos carta (argent.)	10 30
Berlino	5 91	New-York	24 778
Vienna (Shilling)	3 51	Russia	127 55
Praga	73 60	Belgrado	44 25
Dollaro canadese	24 775	Budapest	0 0348
Romania	11 40	Oro	478 10

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	73 85
	3.50 % » (1902)	66 50
	3.00 % lordo	44 325
	5.00 % netto	93 875
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 925

Bollettino N. 270

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 24 dicembre 1925

	Media		Media
Parigi	91 80	Belgio	112 45
Londra	120 16	Olanda	9 98
Svizzera	478 98	Pesos oro (argentino)	23 35
Spagna	351 12	Pesos carta (argent.)	10 30
Berlino	5 937	New-York	24 795
Vienna (Shilling)	3 50	Russia	127 45
Praga	73 75	Belgrado	44 25
Dollaro canadese	24 777	Budapest	0 0348
Romania	11 40	Oro	478 43

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	74 075
	3.50 % » (1902)	66 50
	3.00 % lordo	44 325
	5.00 % netto	93 95
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 925

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.